

Delibera di Giunta Comunale n°89 del 30/07/2015 Estratto-

OGGETTO: Sentenza 2552/14 Corte di Appello di Napoli- Riconoscimento di avvenuto trasferimento della proprietà Chiariello art.194 Dlgs 26 del 18/8/2000 Riconoscimento debiti fuori bilancio.

IL DIRIGENTE -I sig.ri Chiariello Cuono, Chiariello Maria e Chiariello Gennaro, in data 5.05.1993 prot. n. 13871 notificarono al Comune di Acerra l'atto di citazione davanti al Tribunale di Nola, avverso all'occupazione di suolo di mq. 5750 di loro proprietà, per la realizzazione di una scuola media in località "Madonnelle" ritenendo illegittima e abusiva tale occupazione; Il Comune di Acerra con provvedimento della Comm.ne Straordinaria n.393 del 24.05.1993, conferì incarico allo studio legale Iaccarino per l'opposizione al sopracitato atto; Con sentenza n.291 del 8.02.2000, il tribunale di Nola, dichiarò l'illegittimità dell'occupazione del terreno di proprietà dei sopracitati sig. Chiariello, condannando il Comune di Acerra al pagamento in favore degli attori, proprietari del terreno, della somma complessiva di Lire 585.058.280 ora € 302.171,33 già rivalutata al maggio 1998, oltre rivalutazione sulla stessa a far calcolo da maggio 1998 all'effettivo saldo, oltre ad un interesse del 7% da calcolarsi dal 09.01.1989 sino al soddisfo, sulla somma media di rivalutazione pari a Lire 458.045,000 ora € 236.560,50; Con atti di G.M. n.168/2000 e n.234/2000 di integrazione, venne proposto appello alla sentenza n. 291/2000, nominando difensore del Comune di Acerra lo studio legale Iaccarino; Per intanto, atteso che la sentenza del Tribunale di Nola n.291/2000 fu dichiarata provvisoriamente esecutiva per legge, il Consiglio Comunale, con atto n.53 del 30.09.2000, predispose la liquidazione del debito fuori bilancio per espropriazione suolo, relativamente alla costruzione della scuola Elementare in località Madonnella in favore dei citati Chiariello, e che con Disposizione Dirigenziale di pagamento n.514/2000 venne disposta la liquidazione in favore degli attori per € 524.867,06 del che furono emessi, dall'ufficio di Ragioneria Generale mandati di pagamento n.654/2001 per € 258.233,45 e n. 1342/2001 per € 266.633,61 a favore degli istanti sig.ri Chiariello; La Corte di Appello di Napoli, sez. prima, in data 28.11.2002 con sentenza n.482 accolse l'appello principale e l'appello incidentale proposto dal Comune di Acerra, e riformando parzialmente la sentenza n. 291/2000 del Tribunale di Nola, liquidò a titolo di risarcimento danni la minore somma rivalutata di € 145.534,43 con ulteriore rivalutazione dall'8.02.2000 sino all'avvenuto soddisfo fermo restando l'interesse annuo al 7% con decorrenza dal 20.05.1995 sulla somma di €. 138.152,44, determinando tra l'altro l'indennità di occupazione nella minore somma di €.68.088,86 con interessi legali a far data dal 20.05.89 al 20.05.95 e sino al soddisfo, confermando per la restante parte l'impugnata sentenza, compensando le spese di giudizio; In data 2..04.2003 i sig. Chiariello Cuono, Maria e Gennaro, notificarono allo studio legale Iaccarino legale di questo Ente, ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.482/2003 della Corte di Appello di Napoli Il comune di Acerra con atto di G.M. n.117/2003 affidò incarico quale difensore all'Avv. A. Lamberti, patrocinante in Cassazione avverso al ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione sez. prima civile ha, con sentenza n.8210 del 8.02.2007, annullato la sentenza impugnata e ha rinviato anche per le spese di giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione; Infine con sentenza n. 2552 del 5.06.2014, in atti, la Corte di Appello ha confermato la inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità e la conseguente natura usurpativa della occupazione dei suoli, ha riconosciuto, a favore dei ricorrenti eredi Chiariello, la somma di € 371.196,50, oltre interessi al tasso del 7% annuo da calcolare sull'importo di €.302.739,82 dal 9.01.1989 al saldo, condannando pertanto, il Comune di Acerra al pagamento della differenza tra l'importo sopra citato e la somma di €.524.864,05 già corrisposta dal Comune in favore dei sig. Chiariello in data 8.11.2000. La Corte di Appello ha inoltre condannato il Comune di Acerra al pagamento delle spese e degli onorari di tutti i giudizi celebrati, liquidati in misura pari a €.8.550,00, oltre accessori di legge, per il giudizio in primo grado ed €.8.600,00 per il giudizio in appello; €. 6.100,00 per il giudizio in Cassazione; €.9.450,00 per il giudizio di rinvio il tutto oltre spese generali, IVA e CPA. Con distrazione in favore dei procuratori delle spese liquidate per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione ed alla Corte di Appello in sede di rinvio; -La citata sentenza n°2552 del 5.06.2014 della Corte di Appello ha inoltre stabilito che con la richiesta risarcitoria avviata dai ricorrenti, i sig. Chiariello hanno rinunciato al diritto alla restituzione del suolo occupato illecitamente dal Comune di Acerra e che il detto bene è stato pertanto acquisito in proprietà dal Comune per effetto del concorso tra detta rinuncia alla restituzione e la trasformazione, per incorporazione, dello stesso bene nell'opera pubblica realizzata; **Con** nota PEC prot. int. 1837 del

1.(BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA)
 all' ^{n. 67 del 16 Novembre 2015} ^{PARTE II}  Atti dello Stato e di altri Enti

isore del Comune di Acerra Avv. Iaccarino tra l'altro esprimeva dubbi in ordine
 sentenza de qua con ricorso in Cassazione, non
 potesse trovare un plausibile fondamento e che comunque andrebbe posto nel termine di un anno dalla
 pubblicazione della sentenza 2552/2014 o nel più breve termine di 60 giorni dalla sua notificazione.
Tanto premesso:Ritenuto che, a seguito della sopra citata sentenza n°2552/2014 della Corte di Appello
 di Napoli è stata acquisita dal Comune di Acerra in proprietà l'area, identificata al NCT al foglio 35
 particella n.1863 (ex 246) di mq.5750,per incorporazione della stessa sulla quale era stata realizzata la
 scuola elementare di via Madonnelle, in concorso con la rinuncia alla restituzione manifestata dai sigg.
 Chiariello;**Che** è stata liquidata nella medesima sentenza, a fronte del trasferimento forzato del suolo in
 favore del Comune, la somma complessiva di €.622.072,43 a titolo di risarcimento del danno, determinata
 partendo dal valore unitario,rivalutato all'attualità,pari a €.371.196,50 ed interessi al tasso fisso del 7%
 calcolati per n.11 anni e 10 mesi (dal 9.1.1989 al 8.11.2000) pari ad €.250.875,93;**Che** ai sig.ri Chiariello
 giusto mandato di pagamento n.654/2001 e n°1342/2001, in data 8.11.2000 è già stata corrisposta la
 somma complessiva di €.524.867,06, di cui €.506.280,90per il medesimo titolo, ed €.18.586,15 per spese
 di registrazione sentenza a carico dell'Ente soccombente ai sensi dell'art.91 cpc e che pertanto decurtando
 dalla somma di € 622.072,43 gli acconti corrisposti pari ad € 506.280,90 residua la somma di €. **115.791,53;A tale**
 somma vanno aggiunti altresì gli interessi legali computati dall'8/11/2000 fino al
 soddisfo del 3/11/2014 pari ad €. **39.596,40;Infine** vanno altresì aggiunti i compensi legali come
 dettagliati in premessa e ammontanti complessivamente ad €. **40.983,56**, comprensivi di i.v.a. e c.p.a.
Che la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.2552 del 5.06.2014 è stata notificata in forma
 esecutiva, in data 17.06.2014;**Richiamato** l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale occorre
 adottare procedure contabili straordinarie per il finanziamento delle spese derivanti da sentenze passate
 in giudicato e comunque esecutive ex legge;**Considerato** che occorre formalizzare con atto di transazione
 di giudizio e riconoscimento di avvenuto trasferimento della proprietà dei suoli,per addivenire alla
 definitiva e formale regolarizzazione di una situazione esistente da parecchi anni e di fatti consolidata
 dalla più volte richiamata sentenza n°2552/2014; **Visto** il vigente Statuto Comunale **Visto** l'art. 42,
 comma 2, lett. l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che demanda alla competenza del Consiglio
 comunale l'adozione degli atti di modifica del patrimonio immobiliare dell'ente locale; **Visti** i pareri
 formulati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; **Visto** il parere formulato dal Segretario Generale ai
 sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento Generale sull'organizzazione degli uffici e servizi;**Approvare**
 l'allegato schema di atto di transazione di giudizio e riconoscimento di avvenuto trasferimento della
 proprietà dei suoli tra il Dirigente la VI^ Direzione del Comune di Acerra, e i sig. Chiariello Cuono,nato
 ad Acerra il 04.05.1951,Maria nata ad Acerra il 31.01.1953 e, quali eredi di Chiariello Gennaro deceduto,
 i sig. Chiariello Giovanni nato a Maddaloni il 15.07.1981,Giuseppe nato a Maddaloni il 15.01.1984,Chiariello Cuono nato a Maddaloni il 24.09.1995 e De Rosa Orsola nata ad Acerra il 19.04.1960, relativamente alla consistenza immobiliare riportata al NCT foglio 35 particella n°1863 (ex 246) di mq.5750..**Riconoscere** per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi degli artt. 193 e 194, comma 1, lettera a) del D. L.vo 18.08.2000 n. 267 la legittimità del debito fuori bilancio di €.196.371,48 desunto decurtando dalla somma di € 622.072,42 gli acconti corrisposti pari ad € 506.280,90, comprensiva di interessi legali per € 39.596,40 derivante dalla sentenza Corte di Appello n. 2552 del 5.06.2014,allegata al presente atto, oltre €.40.983,56 per spese legali, approvandone conseguentemente la relativa spesa come specificata nel comma che segue;**Ai debiti** così riconosciuti, €.115.791,52 per indennizzi ed €.39.596,40 interessi legali maturati da novembre 2000 ad oggi) €.40.983,56 spese legali per complessivi €.196.371,48 si provvederà:€.115.791,52 sorta capitale per spese di investimento;€ 39.596,40 su parte corrente (interessi maturati dal novembre 2000 ad oggi)€ 40.983,56 per spese legali, sul competente capitolo di bilancio; La copertura finanziaria è garantita nel modo che segue:CAP 2156/2 (parte conto capitale) €.115.791,52 CAP 143/1/S (parte conto corrente) €.80.579,96 **Di demandare** al Dirigente del Servizio Finanziario l'assunzione degli atti finalizzati alla copertura finanziaria del presente atto **Di trasmettere** la presente delibera, unitamente alla documentazione richiamata, alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti e all'organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 23 comma 5 , legge 27.12.2002 n. 289 e ss. Mm;